

# REGOLAMENTO PER LA CACCIA AL CINGHIALE IN FORMA SINGOLA NELL' A.T.C.VC2

## Delibera Comitato di Gestione n. 13/2023 del 29/05/2023

Il presente regolamento viene redatto ai sensi dell'art. 18 della L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", della L.R. n. 5/2018, della D.G.R. 52-13330 del 15 febbraio 2010, delle "linee guida per la gestione del cinghiale nella Regione Piemonte" approvate con D.G.R. 17-5754 del 6 maggio 2013, e successivamente modificate con D.G.R. n. 30-4747 del 15/04/2014, e stabilisce quanto segue.

### Art.1

L'attività venatoria alla specie cinghiale in forma singola, è consentita previa autorizzazione da parte dell'ATC, che avverrà con l'apposizione di timbro sul tesserino regionale e la consegna a titolo gratuito della fascetta da apporre alla carcassa dell'animale nell'eventualità dell'abbattimento.

Il cacciatore singolo che intende effettuare la caccia al cinghiale in forma singola deve, oltre alla segnatura prevista sul tesserino regionale, annotare su apposita scheda autorizzativa rilasciata dall'A.T.C., la giornata di caccia, l'ora di inizio e fine cacciata (**da riconsegnare all'A.T.C. ENTRO 15 gg. dalla data di chiusura dell'attività venatoria, così come pure la fascetta, nel caso ovviamente non venga utilizzata**). Deve altresì provvedere alla rilevazione dei dati biometrici del/i capo/i abbattuto/i e riportarli su apposita scheda fornita dall'A.T.C. (da consegnare all'A.T.C. ad ogni abbattimento avvenuto).

### Art. 2

Il cacciatore che svolge tale attività ha l'obbligo di indossare un abbigliamento ad alta visibilità sul lato ventrale e dorsale, a scelta tra i colori rosso, arancione o giallo.

### Art. 3

Il prelievo per la specie cinghiale al cacciatore singolo è consentito su tutto il territorio venabile senza limiti territoriali.

### Art. 4

Fermo restando il rispetto dei divieti previsti dalla normativa vigente, é vietato per motivi di sicurezza usare armi a canna rigata e detenere o usare munizione spezzata durante lo svolgimento dell'attività venatoria di caccia al cinghiale in forma singola.

### **Art. 5**

Il cacciatore che abbatte un cinghiale durante l'esercizio di caccia in forma singola dovrà consegnare all'A.T.C. un campione, della lingua o del diaframma o del muscolo arto anteriore, dell'animale abbattuto del peso di almeno 100 gr.

La consegna del campione deve avvenire come da seguenti indicazioni:

- 1) in duplice involucro plastico chiuso;
- 2) il primo involucro dovrà contenere il campione, di lingua o di diaframma o di muscolo arto anteriore, del capo abbattuto;
- 3) il secondo involucro dovrà contenere il primo involucro chiuso e all'esterno il cacciatore dovrà apporre con un pennarello indelebile, oltre al cognome, nome, la residenza ed il recapito telefonico, anche la data, il luogo ed il relativo comune del prelievo.
- 4) Il numero della fascetta
- 5) La classe di età, maschio, femmina e peso
- 6) in caso di consegna di più campioni è fondamentale il confezionamento separato di ogni campione
- 7) secondo quanto previsto dal Piano regionale della fauna selvatica i campioni DEVONO PERVENIRE in laboratorio REFRIGERATI E NON CONGELATI.

Tale campione verrà recapitato all'A.S.L. di Vercelli, che attuerà gli opportuni controlli sanitari.

Il cacciatore è tenuto a conservare la carcassa dell'animale abbattuto fino a quando l'Ambito non comunicherà l'esito dell'esame trichinoscopico.

### **Art. 6**

Il presente regolamento può essere suscettibile di variazioni apportate da nuove norme regolamentari e legislative. Si prevedono le sanzioni applicabili in relazione alle norme in vigore, oltre a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

Caresanablot, 30/05/2023

Il Presidente dell'A.T.C VC2  
Mirco Rosa